



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 123 DEL 28/12/2021

OGGETTO: RIORDINO DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175 E SS.MM. E II. (T.U.S.P.). RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.118 DEL 28.12.2020 (ART. 20, C. 4, T.U.S.P.) E RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA (ART. 20, CC.1 E 2 T.U.S.P.).

L'anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di Dicembre alle ore 15:15, previa convocazione con avviso scritto tempestivamente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria.

Visto il protrarsi dell'emergenza sanitaria, preso atto dell'art. 11 comma 1 del D. L. n. 52 del 22.04.2021, dell'art. 6 del D. L. n. 105 del 23.07.2021 s.m.i. e del Provvedimento dell'allora Presidente del C.C. n.1/2020 (avente ad oggetto "Disposizioni urgenti per il contenimento del COVID-19. Funzionamento delle sedute del Consiglio comunale in modalità a distanza"), la seduta del Consiglio comunale si è svolta in "modalità telematica" con l'ausilio di un software che ha consentito la registrazione degli eventi, degli interventi e delle votazioni.

Il Consiglio comunale si considera tenuto nella sede istituzionale dell'Amministrazione comunale sotto la Presidenza della Presidente Serena Sassolini.

All'appello uninominale risultano presenti in "modalità telematica":

	Pres.	Ass.
FALCHI LORENZO	X	
TRALLORI GIACOMO	X	
ADAMO MICHELE	X	
CALZOLARI MARCO	X	
BINDI ANTONIO	X	
IASIELLO PASQUALE ALESSANDRO	X	
COSI STEFANO	X	
DALIDI MARISA	X	
ARMENI ILARIA	X	
STERA AURELIO	X	
COZZI FUCILE CLAUDIO	X	
GUARDUCCI ANDREA	X	
BENDONI FIORELLA	X	
SASSOLINI SERENA	X	
PRADAL BRUNO	X	
BICCHI SILVIA	X	
KAPO DIANA	X	
FALCHINI IRENE	X	
NANNINI FABIO	X	
MARTELLA STEFANO	X	
BRUNORI DANIELE	X	
ABATE ROBERTO	X	
VITRANO MAURIZIO	X	
MENGATO STEFANO	X	
TOCCAFONDI GABRIELE	X	
TOTALE	25	0



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

Con la partecipazione, in modalità a distanza, del SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Paola Anzilotta che dà conto che i lavori del Consiglio comunale si sono svolti in conformità con le “Linee Guida per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale in modalità telematica”, approvate con il sopra citato Provvedimento n. 1/2020 che qui s’intende integralmente richiamato.

Assume la Presidenza Serena Sassolini nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i consiglieri: BINDI ANTONIO, BENDONI FIORELLA, ABATE ROBERTO.

Risultano altresì presenti gli Assessori comunali: PECCHIOLI CLAUDIA, CORSI BEATRICE, LABANCA MASSIMO, MARTINI SARA, SANQUERIN CAMILLA, SFORZI DAMIANO.

La Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, come modificato e integrato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica (d'ora in poi T.U.S.P.);
- ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- il Comune quindi, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., ovvero per:
 - *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
 - *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
 - *in alternativa, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, possono essere detenute partecipazioni "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";*

APPURATO che al fine di adottare una pronuncia di orientamento definitiva sulla nozione di "controllo pubblico" con la Deliberazione 57/2019/PAR del 28 marzo 2019 i magistrati contabili della Corte dei Conti Sezione regionale dell'Umbria hanno rimesso alla Sezione delle Autonomie la pronuncia rispetto alla qualificazione di società a controllo pubblico per quelle società a maggioranza pubblica ove la partecipazione al capitale sociale è detenuta da più enti pubblici, ciascuno per quote inferiori al 50%, in quanto la definizione di controllo di cui al D. Lgs. 175/2016 è stata oggetto di differenti interpretazioni: in particolare anche in presenza di capitale polverizzato fra soci pubblici con quote complessivamente comunque superiori al 50%, il MEF nella nota di orientamento del 15 febbraio 2018 ed alcune Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti (Liguria, Del. n. 3/2018; Emilia, Del. n. 43/2018; Trentino Alto Adige, Bolzano, Del. n. 8/2018)

hanno ritenuto tali società a controllo pubblico. In senso opposto, le conclusioni del Tar del Veneto (Sentenza n. 363/2018) e la conseguente pronuncia del Consiglio di Stato (Sentenza n. 578/2019) hanno qualificato tali soggetti non a controllo pubblico, fermo restando quanto pronunciato dallo stesso Consiglio di Stato nella successiva sentenza n. 1564/2020 in cui si ribadisce che le partecipazioni minoritarie di enti locali in società sono ammissibili a condizione che siano supportate da patti parasociali finalizzati a consentire ai soggetti pubblici partecipanti di esercitare un effettivo controllo sull'attività di impresa;

DATO ATTO della successiva Sentenza della stessa Corte dei Conti - Sezione nazionale n. 16/2019/EL - sull'interesse ad agire connesso allo status di "società a controllo pubblico" nonché della Delibera n. 859 del 25 settembre 2019 dell'ANAC di accoglimento dell'orientamento già espresso dalla Corte dei Conti: *"ai fini dello svolgimento delle proprie attività di vigilanza nei confronti di società partecipate da più amministrazioni, l'Autorità considera la partecipazione pubblica maggioritaria al capitale sociale quale indice presuntivo della situazione di controllo pubblico, con la conseguente applicabilità delle norme previste per le società a controllo pubblico nella l. 190/2012 e nel d.lgs. 33/2013. La società interessata che intenda rappresentare la non configurabilità del controllo pubblico è tenuta a dimostrare l'assenza del coordinamento formalizzato tra i soci pubblici, desumibile da norme di legge, statutarie o da patti parasociali, ovvero l'influenza dominante del socio privato, ove presente nella compagine societaria"*;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., il Comune di Sesto Fiorentino con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 28.12.2020 ha provveduto ad effettuare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2019, individuando quelle che dovevano essere oggetto di razionalizzazione, ovvero di interventi di dismissione tramite recesso, di fusione, di cessione della quota o messa in liquidazione della società;

VERIFICATO che:

- ai fini del presente piano di razionalizzazione ordinaria, per ciò che concerne le partecipazioni indirette ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g) del T.U.S.P., così come interpretato alla luce della nozione di "controllo pubblico" che risulta dal combinato disposto delle lettere b) ed m) dello stesso art. 2, c.1 del T.U.S.P. (come ulteriormente chiarito al punto 5.2 degli Indirizzi del Dipartimento del Tesoro e della Corte dei Conti richiamati in premessa), se ne rileva la presenza, seppur percentualmente infinitesimale, tramite le società in controllo analogo congiunto Casa S.p.A. e Consiag Servizi Comuni S.r.l. che detengono, rispettivamente, partecipazioni dirette nei seguenti organismi societari:

Denominazione	Quota detenuta direttamente da Casa S.p.A.	Quota detenuta indirettamente dal Comune di Sesto Fiorentino
Società Consortile Energia Toscana C.E.T. Srl	0,0187%	0,000935%
Banca Popolare Etica Soc. Coop. p.a.	0,0122 %	0,00061%

Denominazione	Quota detenuta direttamente da Consiag Servizi Comuni S.r.l.	Quota detenuta indirettamente dal Comune di Sesto Fiorentino
Società Consortile Energia Toscana C.E.T. Srl	2,049 %	0,123%

APPURATO, inoltre:

- che per il tramite di Consiag S.p.A., società a totale capitale pubblico non inclusa nel G.A.P., si configura la fattispecie della partecipazione sia diretta che indiretta nelle seguenti società:
 - Consiag Servizi Comuni S.r.l. (in cui Consiag S.p.A. detiene il 22,14% del capitale sociale), con una quota indiretta pari al 2,032% del capitale sociale;
 - Publiacqua S.p.A. (in cui Consiag S.p.A. detiene il 24,939% del capitale sociale), con una quota indiretta pari al 2,289% del capitale sociale;
- che sempre per il tramite di Consiag S.p.A., si configura altresì la fattispecie della partecipazione indiretta nelle seguenti società:

Denominazione	Quota detenuta direttamente da Consiag S.p.A.	Quota detenuta indirettamente dal Comune di Sesto Fiorentino
Alia S.p.A. (ex Quadrifoglio S.p.A.)	7,99%	0,7335%
Banca Popolare di Vicenza S.p.A.*	0,00087%	0,0001%
BPE S.r.l.	0,011%	0,0110%
Estra S.p.A.	39,504%	3,6265%
GIDA S.p.A.	8,00%	0,7344%
PIN S.C.R.L.	10,95%	1,0052%
Politeama Pratese	0,125%	0,0115%
Bisenzio Ambiente S.r.l.	5,00%	0,459%
Water Energy Right Foundation Onlus	16,66%	1,529%

* In liquidazione coatta amministrativa dal 26.06.2017

VERIFICATO altresì che la precedente ricognizione effettuata ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., confermando decisioni in parte già adottate dal Consiglio Comunale, aveva evidenziato la necessità di intervenire con azioni di razionalizzazione sulla seguente società:

- Qualità e Servizi S.r.l.;

DATO ATTO pertanto che, a seguito di tale ricognizione, il Comune di Sesto Fiorentino al 31 dicembre 2020 deteneva partecipazioni dirette nelle seguenti società:

- Azienda Farmacie e Servizi S.p.A., con una quota pari al 100% del capitale sociale (società incorporanda di Doccia Service S.r.l. oggetto di fusione per incorporazione);
- Casa S.p.A., con una quota pari al 5,00% del capitale sociale;
- Consiag Servizi Comuni S.r.l., con una quota pari al 5,99% del capitale sociale;
- Consiag S.p.A. con una quota pari al 9,18% del capitale sociale;
- Publiacqua S.p.A., con una quota pari allo 0,061% del capitale sociale;
- Qualità e Servizi S.p.A., con una quota pari al 37,432% del capitale sociale (oggetto di razionalizzazione tramite ampliamento della base societaria);
- Silfi Società Illuminazione Firenze e Smartcity S.p.A. con una quota pari allo 0,565% del capitale sociale (società incorporanda di Linea Comune S.p.A., oggetto di fusione per incorporazione);

DATO ATTO, altresì, che gli esiti della ricognizione ordinaria sono stati comunicati nei termini di legge al Ministero per l'Economia e le Finanze secondo le modalità di cui all'art. 17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 ovvero tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale del Tesoro <http://portale.tesoro.mef.gov.it/>;

APPURATO che alla data odierna, rispetto al suddetto piano di razionalizzazione ordinaria, come meglio specificato nella Relazione di cui all'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (cui debitamente si rinvia):

- si conferma la razionalizzazione mediante ulteriore ampliamento della base societaria di Qualità e Servizi S.p.A. per effetto dell'ingresso di altro socio (Comune di Barberino di Mugello) a far data dal 16.07.2021;

RITENUTO pertanto, con il presente atto, di rendicontare ai sensi dell' art. 20, c. 4, T.U.S.P., l'esito delle operazioni contenute nel Piano di razionalizzazione ordinaria approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 118 del 28.12.2020, come meglio dettagliato in apposita relazione sullo stato di attuazione di cui all'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di effettuare altresì la ricognizione ordinaria annuale prevista dall'art. 20, cc.1 e 2 dello stesso T.U.S.P. con i dati al 31.12.2020, di cui all'Allegato 2, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

APPURATO che con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2020 l'adempimento previsto dal T.U.S.P. si integra con il censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, condotto dal Dipartimento del Tesoro, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014 e che quindi le informazioni raccolte dal Dipartimento del Tesoro saranno utilizzate anche dalla Corte dei Conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo;

APPURATO, altresì, che al fine di rendere possibile l'integrazione tra i due adempimenti, è tuttora in corso di aggiornamento l'applicativo *Partecipazioni* del Portale del Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/> e che la data di apertura di detta rilevazione sarà comunicata tempestivamente attraverso i canali informativi abitualmente utilizzati (comunicato stampa MEF, comunicato Portale Tesoro, mail inviata a tutti gli utenti registrati);



TENUTO CONTO di quanto espressamente chiarito dalle Linee Guida predisposte dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti nel novembre 2019, ovvero che con riferimento alle partecipazioni indirette la nozione di organismo “tramite” non comprende gli enti che rientrano nell’ambito soggettivo del T.U.S.P. ai sensi dell’ art. 2, comma 1, lett. a) come i Consorzi di cui all’art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all’art. 114 del TUEL, che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute;

TENUTO CONTO altresì di quanto ulteriormente previsto dalla Corte dei Conti nelle Linee Guida e relativo questionario per le relazioni annuali del Sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell’esercizio 2020, di cui alla Deliberazione n.13/SEZAUT/2021/INPR;

RICORDATO che ai sensi della norma devono essere oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2 T.U.S.P., ossia di un *“piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione”*, le partecipazioni:

- 1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3, del T.U.S.P.;
- 2) che non soddisfino i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa;
- 3) per le quali si verifichino le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.):
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4, T.U.S.P.;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO quindi:

- del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate, oltre che della necessaria tutela delle risorse patrimoniali dell’ente;
- che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri, alle prescrizioni delle disposizioni del T.U.S.P. nonché a quanto



recentemente indicato nelle Linee Guida emanate dal Ministero del Tesoro e dalla Corte dei Conti;

- che nella relazione tecnica di cui all'Allegato 2 sono riportate le schede riferite a ogni singola partecipazione, che evidenziano per ciascuna società la dimensione dei parametri previsti dalla norma, verificando quindi la legittimità del mantenimento della qualità di socio sulla base della conformità degli stessi e che l'esito complessivo della ricognizione risulta dalla tabella riepilogativa dell'Allegato 2;

DATO ATTO che dalla ricognizione svolta ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P. risulta che l'attuale assetto del gruppo è conforme alle disposizioni previste dalla legge per il mantenimento delle partecipazioni;

RILEVATO, infine, che ai sensi dell'art. 20 c. 7 in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione laddove obbligatorio, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RITENUTO che gli interventi del Comune di Sesto Fiorentino nei confronti del Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) debbano essere individuati perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio;

RICHIAMATE

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 10.08.2021 avente ad oggetto "Bilancio consolidato 2020, art. 11 bis e segg. D. Lgs. 118/2011 – Definizione iniziale del "Gruppo Comune di Sesto Fiorentino" e degli enti da includere nell'area di consolidamento.";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 22.09.2021 avente ad oggetto "Approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2020 del Gruppo Comune di Sesto Fiorentino.";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del 28.12.2021 avente ad oggetto "Indirizzi in materia di spese di funzionamento ai sensi dell'art. 19 c.5 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (T.U.S.P.) e ss.mm. e ii. – Approvazione.";

RITENUTO altresì che le disposizioni del T.U.S.P. debbano essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica e che, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto degli attuali affidamenti alle società partecipate dall'Ente alla data del 31.12.2020 debbano continuare ad essere monitorati rispetto ai principi di efficienza, di contenimento dei costi di gestione e di promozione della qualità dei servizi;

APPURATO che gli atti deliberativi aventi ad oggetto gli assetti societari del Gruppo Pubblica Amministrazione sono di competenza del Consiglio Comunale secondo il combinato disposto dagli artt. 7, c. 1, e 10, del T.U.S.P.;



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

VISTO l'articolo 42 del T.U.E.L.;

VISTO il D. Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.e ii.;

VISTO l'allegato parere espresso dal Collegio dei Revisori dei conti;

VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma primo, del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

PRESO ATTO dell'illustrazione dell'argomento da parte dell'Assessora S. Martini, così come risulta dal resoconto verbale della seduta consiliare;

UDITO l'intervento della Consiglieria I. Falchini, così come risulta dal resoconto verbale della seduta;

UDITO altresì l'intervento del Segretario comunale, Dr.ssa P. Anzilotta;

CON la seguente **VOTAZIONE** espressa singolarmente ed in modo palese, per appello nominale:

- Consiglieri presenti n. 25
- Consiglieri votanti n. 25
- Voti favorevoli n. 20 (Sindaco, Partito Democratico, Per Sesto, Sinistra Italiana, Ecolò)
- Voti contrari n. 5 (D. Brunori, R. Abate e M. Vitrano - Lega, S. Mengato - Fratelli d'Italia, G. Toccafondi - Italia Viva)

DELIBERA

1. di approvare la relazione al piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 28.12.2020, di cui all'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Sesto Fiorentino alla data del 31 dicembre 2020, come risultante dall'Allegato 2, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. che la presente Deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
4. che copia della presente Deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e trasmessa al Ministero per l'Economia e le Finanze tramite l'applicativo "Partecipazioni" del Portale del Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/> nei termini di legge;



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

5. di pubblicare nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente il presente provvedimento in materia di alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi della lettera d-bis) dell'art. 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

ED IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

VISTO l'esito della successiva e separata votazione espressa in forma palese:

- Consiglieri presenti n. 25

- Consiglieri votanti n. 25

- Voti favorevoli n. 25 (Sindaco, Partito Democratico, Per Sesto, Sinistra Italiana, Ecolò, Lega, Fratelli d'Italia, Italia Viva)

DICHIARA

la presente Deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Paola Anzilotta

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Serena Sassolini

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*